

AREA GESTIONE EDILIZIA



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI PROGETTI  
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DLGS. 50/2016

CAPITOLATO SPECIALE PRESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

## INDICE

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO .....	3
Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO .....	3
Art. 4 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI - SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	3
Art. 5 – PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI .....	5
Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	5
Art. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
Art. 8 - SUBAPPALTO .....	10
Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ .....	10
Art. 10 - RECESSO .....	11
Art. 12 - NORME REGOLATRICI E INCOMPATIBILITA' .....	11
Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	11
Art. 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
Art. 15 - CONTROVERSIE .....	13
Art. 16 - CODICI DI COMPORTAMENTO .....	14

## **Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO**

L'Università "La Sapienza", di seguito Amministrazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss. mm. e ii. intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell'attività di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dei progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi ed esecutivi di competenza.

Il valore economico indicato per l'Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica l'importo massimo dell'Accordo stesso.

La stipula dell'Accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli contratti attuativi saranno stipulati fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario. Ciascun singolo contratto attuativo descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l'importo delle eventuali penali e della copertura assicurativa dell'aggiudicatario.

Nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Capitolato l'aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., (nel prosieguo Codice), ed al D.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento) per quanto vigente.

## **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

I singoli servizi, che saranno determinati (in numero e tipologia) nell'arco temporale di durata dell'Accordo quadro in seguito alle necessità specifiche dell'Amministrazione, si esplicheranno nell'esecuzione dell'attività di verifica dei progetti ai sensi della normativa vigente.

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

## **Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO**

L'Accordo quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta all'aggiudicatario, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del quarantottesimo mese, dell'importo massimo stabilito dall'Accordo quadro.

Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo contratto attuativo. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti attuativi il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo quadro.

## **Art. 4 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI - SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'importo del servizio, calcolato secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016, è pari a € 1.452.380,95 (unmilionequattrocentocinquantaquattremilatrecentootanta/95), al netto dell'Iva e contributi previdenziali se dovuti e risulta così suddiviso:

**Lotto 1** - Verifica di progetti per lavori di importo inferiore ad €. 20.000.000,00.

L'importo globale dell'onorario presunto per il lotto 1 è pari a € 1.026.956,57 (unmilioneventiseimilanovecentocinquantasei/57).

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Al fine di una migliore individuazione delle prestazioni oggetto dell'incarico si è provveduto a riportare l'incidenza percentuale media delle singole categorie d'opera nella seguente tabella:

ID Opere DM17/06/2016	ID Opere L. 143/49	Incidenza percentuale
E.10	I/d	16,45%
E.17	I/a I/b	1,00%
E.19	I/d	0,40%
E.20	I/c	3,50%
E.22	I/e	20,00%
IA.01	III/a	4,00%
IA.02	III/b	17,40%
IA.03	III/c	13,87%
IA.04	III/c	9,47%
S.01	I/f	3,68%
S.03	I/g	4,40%
S.04	IX/b	4,03%
T.02		1,80%

**Lotto 2** - Verifica di progetti per lavori di importo pari o superiore a € 20.000.000,00

L'importo globale dell'onorario presunto per il lotto 2 è pari ad € 425.424,38 (quattrocentoventicinquemilaquattrocentoventiquattro/38).

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Al fine di una migliore individuazione delle prestazioni oggetto dell'incarico si è provveduto a riportare l'incidenza percentuale media delle singole categorie d'opera nella seguente tabella:

ID Opere DM17/06//2016	ID Opere L. 143/49	Incidenza percentuale
E.10	Id	31,24%
IA.01	IIIa	5,62%
IA.02	IIIb	18,42%
IA.04	IIIc	15,98%
S.03	Ig	28,74%

Il valore dell'Accordo è stato stimato facendo riferimento all'importo presunto delle opere progettate e da progettarsi da sottoporre a verifica ed è da considerare al netto dei contributi assistenziali e fiscali.

In ogni singolo contratto attuativo, in relazione all'importo delle opere il cui progetto deve essere verificato, sarà determinato il corrispettivo relativo alla prestazione professionale richiesta costituito dal compenso, dalle spese ed oneri accessori, applicando il DM 17/06/2016.

A tale corrispettivo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara cui dovrà aggiungersi il contributo previdenziale, se dovuto, e l'IVA di legge.

## **Art. 5 – PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

In caso d'inadempienza accertata agli obblighi del singolo contratto attuativo, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del "Rapporto Conclusivo" di cui al successivo art. 6, rispetto alla scadenza stabilita, pari all'1‰, dell'importo del singolo contratto attuativo.

## **Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Nell'esecuzione delle attività l'aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del Codice e del Regolamento.

Le attività di verifica dovranno essere eseguite mediante l'impiego di profili professionali che coprano diverse discipline, pertanto le figure minime richieste saranno le seguenti:

- Esperto in strutture - Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile o titolo equipollente
- Esperto in impianti elettrici e speciali - Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria meccanica, ingegneria elettrica o titolo equipollente
- Esperto in impianti meccanici, idrotermosanitario ed antincendio - Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria di meccanica o titolo equipollente, iscrizione all'Elenco Professionisti M.I. ex L. 818/84
- Esperto in acustica - Iscrizione a Elenco regionale Tecnici competenti ex. art. 2 L.n.447/95
- Esperto in geotecnica - Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile o titolo equipollente
- Esperto in idraulica - Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria meccanica, ingegneria civile o titolo equipollente
- Esperto in geologia - Laurea magistrale o quinquennale in geologia o titolo equipollente
- Esperto in preventivazione - Diploma di geometra, o Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria o titolo equipollente

- Esperto in sicurezza - Abilitazione ai sensi art. 90 L.n. 81/08
- Esperto in architettura - Laurea magistrale o quinquennale in architettura
- Coordinatore tecnico - Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria o titolo equipollente

La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo dell'affidabilità, alla completezza e all'adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla ripercorribilità, alla conformità ed appaltabilità dei progetti come meglio specificato nei punti successivi.

La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali e non "a campione". Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche per categorie prevalenti.

Senza che ciò esoneri l'aggiudicatario dal compiere tutte le attività necessarie per giungere alla completa verifica della progettazione, di seguito si elencano a titolo meramente esemplificativo le principali attività che dovranno essere espletate:

A) verifica in ordine all'affidabilità, con riferimento:

- 1) all'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione;
- 2) alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

B) verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza, con riferimento:

- 1) alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) al controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
- 3) alla esaustività della progettazione in funzione del quadro esigenziale;
- 4) alla esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
- 5) alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un esame della stessa;
- 6) all'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

C) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità, con riferimento:

- 1) alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) alla comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- 3) alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

D) verifica in ordine alla conformità, con riferimento:

- 1) alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico economica o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2) alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;
- sostenibilità ambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- contenimento dei consumi energetici;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

E) verifica in ordine all'appaltabilità e alla minimizzazione del rischio di varianti, con riferimento a:

Per le relazioni generali:

- verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione della fase progettuale precedente e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.
- accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione in esame.

Per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

Per le relazioni specialistiche:

- verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
  - le specifiche esplicitate dal committente;
  - le norme cogenti;
  - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
  - le regole della progettazione.

Per gli elaborati grafici:

- verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto:

- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti.

Per la documentazione di stima economica:

- verificare che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- verificare che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari dell'Amministrazione aggiornati dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- verificare che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
- verificare che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- verificare che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- verificare che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- verificare che le misure delle opere computate siano corrette;
- verificare che i totali calcolati siano corretti;
- verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'art. 84 del D.lgs. 50/2016;
- verificare che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;



- verificare che i piani economici finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- verificare che vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc.) e gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari.

Per il piano di sicurezza e di coordinamento:

- verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.lgs. 81/08.

Per il quadro economico:

- verificare che sia redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 DPR 207/2010.

I suddetti elenchi si intendono indicativi e non esaustivi, in quanto si riferiscono alle sole attività minime di verifica inderogabili, da integrarsi in corso dell'analisi della progettazione o a seguito di essa, nonché sulla base della metodologia di sviluppo del servizio di verifica dell'aggiudicatario.

La conclusione dell'incarico dovrà essere formalizzata a mezzo di "Rapporto Conclusivo" che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui ai rendiconti intermedi.

Tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario dovrà essere redatta in lingua italiana. Riunioni, incontri con l'Amministrazione e contraddittorio con i progettisti dovranno essere svolti in lingua italiana.

L'attività di verifica andrà svolta in stretto rapporto con il progettista incaricato, il RUP eserciterà l'attività di controllo e vigilanza sulla prestazione.

## **Art. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti, inerenti le prestazioni eseguite, verranno effettuati a seguito della emissione della relativa fattura elettronica, successiva alla redazione da parte del R.U.P., per ogni singolo contratto attuativo, di apposito certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione, e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato, secondo quanto previsto in ciascun contratto attuativo.

L'aggiudicatario, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all'inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti all'atto della stipula di ciascun contratto attuativo. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e dell'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Università degli Studi di

Roma "La Sapienza" – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 giorni.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, con l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire la medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e ss. mm. e ii. comporteranno la risoluzione dell'Accordo nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

## **Art. 8 - SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice.

## **Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ**

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di verifica, l'aggiudicatario risponde, a titolo di inadempimento, del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dall'art. 26 del Codice, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali ed i procedimenti di calcolo adottati.

L'aggiudicatario, prima della data della stipula dell'Accordo o, se precedente, della data del verbale di consegna, è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall'art. 103 del Codice, in relazione all'importo dell'Accordo.

Tale garanzia copre gli oneri derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo e dei relativi contratti attuativi e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Tale garanzia è progressivamente svincolata a seguito del completamento dei vari contratti attuativi nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione.

L'aggiudicatario, prima della data della stipula dell'Accordo, o, se precedente, della data del verbale di consegna, dovrà produrre una polizza RC Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con massimale pari a Euro 2.000.000,00 per sinistro/anno. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, gli operatori possono alternativamente: presentare una nuova polizza che abbia come assicurato il raggruppamento aggiudicatario dell'Accordo e non il singolo operatore economico;

la mandataria o una delle mandanti può presentare la polizza in corso dove, tramite appendice, dovrà inserire quali assicurate aggiunte tutti gli operatori economici del raggruppamento.

Non saranno accettate Polizze difformi a quanto sopra indicato.

## **Art. 10 - RECESSO**

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss. mm. e ii., avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dall'Accordo, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'aggiudicatario, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione verifica la regolarità delle prestazioni eseguite.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 109 del Codice.

## **Art. 12 - NORME REGOLATRICI E INCOMPATIBILITA'**

L'aggiudicatario si obbliga altresì a svolgere l'incarico nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26 del Codice, non potrà svolgere le funzioni di Direttore Lavori, di coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e di Collaudatore per le opere i cui progetti sono stati dallo stesso verificati nell'ambito del presente Accordo.

## **Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le spese di pubblicazione, relativamente ai quotidiani, per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dalla richiesta di rimborso, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e del DM 02/12/2016; tali spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;
- le spese contrattuali;
- le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo.

L'Accordo è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

## **Art. 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice, ha l'obbligo di risolvere l'Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro ed i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo quadro:

- mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma adottato con Decreto Rettorale n. 3430/2022, Prot. n. 107441 del 28/11/2022;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo quadro);
- cessione, da parte dell'aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti attuativi, al di fuori dei casi di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro;
- inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- risoluzione di n. 2 (due) Contratti attuativi: nel caso in cui intervenga la risoluzione di due contratti attuativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e della mancata esecuzione degli ulteriori contratti attuativi stipulati tramite l'Accordo ed in corso di svolgimento;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Accordo;
- per le ipotesi previste dal comma 1 art. 108 del Codice;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei contratti attuativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del singolo contratto attuativo);
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo ai tempi di svolgimento delle prestazioni del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata rispondenza delle attività a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni relative ai singoli Contratti attuativi e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate all'aggiudicatario dal RUP, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del Codice, con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto attuativo.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegnerà un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art.110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'aggiudicatario a mezzo, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato dell'arte delle prestazioni. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato dell'arte delle prestazioni.

La risoluzione dell'Accordo quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti attuativi basati sul medesimo Accordo.

## **Art. 15 - CONTROVERSIE**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione dell'Accordo e dei relativi contratti attuativi, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Roma.

## **Art. 16 - CODICI DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii., e dal Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Università "La Sapienza" che dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici comporta la risoluzione del contratto.

Il Codice Etico e di Comportamento dell'Università "La Sapienza" è consultabile al seguente indirizzo:

[http:// www.uniroma1.it](http://www.uniroma1.it)

IL RUP

Ing. Giulio D'Amore